

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## L'opposto non può presentare domanda riconvenzionale.

*Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta.*

## Cassazione civile, sentenza del 3.1.2014, n. 51

...omissis...

5. - Il secondo motivo è infondato.

Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta (Cass. nn. 5071/09, 13086/07<sup>1</sup>, 18767/04 e 16331/02). [N.d.R.: *appaiono interessanti*

---

<sup>1</sup> La massima ufficiale così recita: *nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, in virtù della sua posizione sostanziale di convenuto, è legittimato a proporre domande riconvenzionali,*

anche Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.10.2013, n. 22754<sup>2</sup>, nonché Corte di Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 2.10.2013<sup>3</sup>].

5.1. - Nello specifico, va osservato che i diritti di procuratore non costituiscono degli accessori del credito relativo agli onorari di avvocato, essendo diritti e onorari, nel sistema tariffario vigente in base al D.M. n. 585/94, corrispettivi di attività diverse e in concreto distinguibili, rispettivamente di rappresentanza e di difesa tecnica nel giudizio. Pertanto, costituisce domanda nuova, per diversità del *pefflum* e della causa petendi, e non mera *emendatio libelli*, la richiesta di pagamento dei diritti, non contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'avvocato per il pagamento delle sue spettanze, ma avanzata per la prima volta con la comparsa di risposta nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.

6. - Anche il terzo motivo non ha pregio.

Il dedotto vizio di motivazione è riferito al parere di congruità, cioè ad un documento che la Corte territoriale, pur assumendo di non reperire agli atti, in realtà non ha "omesso" di esaminare, perché l'ha ritenuto non rilevante ai fini della decisione, (i) sia per l'inaffidabilità del primo motivo di gravame (come si è già detto); (ii) sia in quanto l'acquisizione del parere nel corso del giudizio di opposizione non avrebbe potuto "in alcun modo soddisfare un presupposto del procedimento monitorio, surrogando ex *posi* un requisito che doveva sussistere al momento della richiesta di ingiunzione" (v. pag. 3 sentenza d'appello); (iii) sia, infine, poiché le somme liquidate dal giudice di primo grado, situandosi in posizione mediana tra il minimo ed il massimo, apparivano congrue rispetto alla natura dell'attività espletata e alle questioni affrontate, avendo l'avv. G assistito il C innanzi al giudice amministrativo solo per la parte iniziale del procedimento, in una vicenda comune e di modesto (ancorché indeterminato) valore economico, non implicante un impegno di particolare difficoltà nello studio degli atti e nell'elaborazione della linea difensiva (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).

7 - In conclusione il ricorso va respinto.

8. - Seguono le spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 1.500,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6.11.2013.

---

*e non anche l'opposto, che incorrerebbe, ove le avanzasse, nel divieto (la cui violazione è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità) di formulazione di domande nuove, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi, a sua volta, nella posizione processuale di convenuta.*

<sup>2</sup> La massima – estratta da [La Nuova Procedura Civile 4, 2013](#) – così recita: *la reconventio reconventionis – nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis.*

<sup>3</sup> La massima – estratta da [La Nuova Procedura Civile 1, 2014](#) – così recita: *nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis.*

La Nuova Procedura Civile